

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Robbiani, Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica della Legge tributaria in materia di tassazione dei dividendi (artt. 35 e 49)

del 26 febbraio 2007

Il Cantone Ticino ha dedicato nel recente passato una particolare attenzione al carico fiscale delle persone fisiche e ha introdotto tutta una serie di sgravi. Si tratta di sgravi che hanno migliorato solo in parte l'attrattiva del nostro territorio verso contribuenti facoltosi. Gli altri Cantoni non sono stati certo a guardare e si sono mossi con tempestività, in particolare su temi che hanno fatto l'oggetto o sono oggetto di modifiche a livello federale. È il caso della tassazione sui proventi da dividendi.

La SUPSI e per essa il professor Marco Bernasconi hanno pubblicato un articolo al riguardo (vedi sotto) molto esauriente e dedicheranno al tema un pomeriggio di studio il prossimo primo marzo.

Riportiamo l'articolo in questione:

«Una quindicina di Cantoni ha già inserito o prevede di inserire nelle proprie legislazioni tributarie tutta una serie di disposizioni che consentono importanti attenuazioni fiscali agli azionisti che percepiscono dividendi derivanti dalla sostanza privata o commerciale.

Le agevolazioni previste dai Cantoni Appenzello interno, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo e Sciaffusa, che già sono entrate in vigore negli scorsi anni, prevedono uno sgravio del 50%. Altri Cantoni quali Argovia, Berna, Soletta, Glarona, St. Gallo, Svitto, Turgovia, Uri e Zugo, hanno pure introdotto nelle loro legislazioni cantonali delle disposizioni volte ad attenuare l'imposizione dei dividendi. Questi Cantoni prevedono una deduzione delle aliquote applicabili ai dividendi comprese tra l'80% e il 30%. Tutti i Cantoni condizionano inoltre l'imposizione attenuata ad una partecipazione azionaria minima compresa tra il 5% e il 20%. Nasce qui l'esigenza di accertare se le riduzioni accordate da questi Cantoni, che introducono delle novità fondamentali nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale nei confronti di quei Cantoni che ancora sono rimasti fermi, sono compatibili con la Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Per quanto riguarda le misure di agevolazione adottate dai Cantoni le stesse non sono contrarie alla LAID poiché la facoltà di stabilire tariffe, aliquote e ammontari esenti è di competenza della sovranità cantonale. Questo è stato anche riconosciuto dal messaggio del Consiglio federale che indica quanto segue: «Dal profilo dell'armonizzazione fiscale, la dottrina è unanime nell'affermare che i Cantoni possono prevedere misure di natura tariffale per attenuare la doppia imposizione economica, [...]». Le norme dei Cantoni sono conformi poiché non riducono l'ammontare imponibile del dividendo, ma attenuano soltanto l'aliquota applicabile.

Si deve anche rilevare che l'introduzione di una disposizione cantonale, che evidentemente vale anche per l'imposta comunale, potrebbe indurre molti contribuenti a distribuire dividendi anche elevati. Di conseguenza il gettito dell'imposta cantonale e comunale potrebbe lievitare nei prossimi anni. Si aggiunga inoltre che, specialmente le società di «cervelli» che necessitano di un investimento oltremodo limitato, potrebbero liberare utili che sarebbero meglio impiegati nel circuito economico. E per finire va detto che molti contribuenti persone fisiche, sarebbero incentivati a dichiarare partecipazioni azionarie sinora sommerse. Questo perché nel caso di mancata dichiarazione dei dividendi l'imposta preventiva del 35% non potrebbe essere recuperata. Dichiarando i dividendi, se restiamo nel Ticino, e se qui si prevedesse un'attenuazione del 50%, l'aliquota massima dell'imposta cantonale e comunale (17%+17% = 34% al 50%)

sommata all'aliquota massima federale dell'11,5%, sarebbe del 28,5% e quindi inferiore all'imposta preventiva. Chi dichiara questi dividendi, anche senza l'agevolazione federale, risparmierebbe il 6,5% sul reddito (35%-28,5%).

Ora si attende con interesse quale sarà la decisione del Canton Ticino per la grande importanza che riveste questo problema. Non si tratta qui di sgravi fiscali usuali per i quali è abbastanza semplice calcolare la contrazione di gettito per l'imposta cantonale e per le imposte comunali, bensì di una riforma strutturale le cui conseguenze hanno effetti più ampi e sono più complesse da individuare. Se la mancata agevolazione dei dividendi da parte del Canton Ticino avrà effetti dissuasivi nei confronti dell'acquisizione di nuovi contribuenti o se addirittura sarà motivo di trasferimento in altri Cantoni da parte di facoltosi contribuenti, non è cosa agevole da valutare. È certo tuttavia che la connessione e l'interdipendenza della legge tributaria ticinese con la legge sull'imposta federale diretta e soprattutto con la legge degli altri Cantoni è sempre più stretta in specie dopo la realizzazione dell'armonizzazione fiscale. Le decisioni del Ticino quindi, qualsiasi esse siano, non potranno fare astrazione da quanto sta accadendo nel contesto federale ed intercantonale.

Questa consapevolezza era già presente nell'intervento di Brenno Galli, uno dei più prestigiosi magistrati ticinesi, in occasione del dibattito in Gran Consiglio sull'entrata in materia della nuova legge tributaria ticinese nel 1950. Così si esprimeva, quasi con monito profetico, il Capo del dipartimento delle finanze di allora: «[...] La nostra sovranità è sì sovranità assoluta in materia tributaria ma che noi non viviamo in una autarchia come quella in cui vivono i Paesi i quali possono erigere alle loro frontiere determinate barriere politiche od economiche. Noi siamo sì chiamati ad esercitare la nostra sovranità fiscale, non dimenticando tuttavia quella che è un po' la media del paese in cui viviamo, la media anche degli altri Cantoni».

Sul tema dell'agevolazione dei dividendi, che è un mezzo per rimuovere o perlomeno per attenuare la doppia imposizione economica, la maggior parte dei Cantoni ha già deciso e la Confederazione a sua volta prenderà una decisione nel corso di quest'anno.

Si possono avere evidentemente opinioni discordanti sull'opportunità di accogliere la questione di principio riguardante l'agevolazione dell'imposizione dei dividendi nel Canton Ticino. È auspicabile tuttavia che il nostro Cantone intraprenda tempestivamente studi e confronti per non farsi sorprendere dagli eventi, poiché ci sembra evidente che il mondo degli operatori economici del Canton Ticino attende con interesse una presa di posizione da parte dell'autorità cantonale.

Marco Bernasconi».

Il latino di questo articolo è molto chiaro. Ormai 15 Cantoni hanno introdotto o stanno introducendo la tassazione ridotta per i dividendi e gli altri, i romandi presto o tardi seguiranno. Il rischio che contribuenti facoltosi scelgano di spostare il loro domicilio è quindi latente, con conseguenze difficilmente calcolabili per le nostre casse. D'altro canto la riduzione della tassazione sui dividendi dovrebbe permettere alle società di distribuire dividendi corposi attenuando o addirittura compensando la minor entrata dovuta allo sgravio fiscale concesso. Una distribuzione generosa degli utili favorisce nuovi investimenti e di conseguenza nuovi posti di lavoro. L'economia del nostro Cantone non potrà che trarne benefici sia in termini di impulsi allo sviluppo sia in termini occupazionali. L'impatto finanziario di questa misura potrebbe essere quindi molto positivo.

Trattandosi di una riduzione di aliquota si potrebbe ipotizzare una diminuzione del gettito delle persone fisiche e di conseguenza criticarne la messa in vigore. Chi propone e sostiene questa iniziativa non vede una contraddizione con la pianificazione finanziaria del Cantone né tanto meno con gli obiettivi di risanamento dei conti in atto che abbiamo sempre sostenuto e perfino auspicato. Questo sgravio renderebbe inoltre giustizia a quegli imprenditori, i ticinesi in particolare, che non possono o non vogliono spostare il loro domicilio, ma che oltre a generare occupazione, a pagare le imposte, in caso di cessione della loro società si vedrebbero tassati i risparmi di una vita lavorativa sottoforma della

liquidazione indiretta. Questa norma è stata in effetti recentemente inasprita nell'applicazione.

Rammentiamo inoltre che la tassazione dei dividendi è di fatto la terza tassazione che colpisce il medesimo capitale già imposto come reddito, come sostanza e infine come reddito da distribuzione.

Con questa iniziativa proponiamo di ridurre l'aliquota applicabile ai dividendi nella misura del 50%, nel pieno rispetto dello spirito e delle discussioni delle Camere federali (50%-60%). Questa modifica dovrebbe essere introdotta a far data dal 1.1.2008.

Chiediamo con questa iniziativa di modificare la legge tributaria cantonale, con entrata in vigore possibilmente al 1.1.2008, nei termini seguenti:

L'art. 35 cpv. 5 diventa art. 35 cpv. 6

Il nuovo art. 35 cpv. 5 LT ha il seguente tenore:

I dividendi provenienti da società di capitali e cooperative imponibili illimitatamente in Svizzera sono imposti alla metà dell'aliquota del reddito imponibile a condizione che la partecipazione posseduta dal contribuente costituisca almeno il 5% del capitale azionario o sociale.

All'art. 49 viene aggiunto il cpv. 4 dal seguente tenore:

Le partecipazioni di cui all'art. 35 cpv. 5 vengono imposte alla metà dell'aliquota applicabile alla sostanza imponibile.

Fiorenzo Robbiani

Gianluigi Piazzini

Fabio Regazzi